

## *Regolamento attività dello sportello psicologico nelle scuole*

*Approvato dal CDI nella seduta del 15/05/2025*

### **Art. 1**

#### **L'inserimento nel PTOF**

Tutte le attività dello psicologo che si svolgono all'interno del sistema scuola devono essere inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), affinché ogni genitore, al momento dell'iscrizione del figlio, possa prenderne visione ed eventualmente esprimere le sue considerazioni e/o dichiarare la sua indisponibilità a che il figlio partecipi al progetto. Là dove la scuola abbia aderito al progetto in un secondo momento e il genitore non abbia quindi avuto modo di prendere visione, al momento dell'iscrizione del figlio a scuola, delle attività dello psicologo, per come previsto dall'art. 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani, è necessario **per ogni intervento rivolto agli alunni** il consenso di chi detiene la responsabilità genitoriale del minore.

### **Art. 2**

#### **L'intervento dello psicologo nelle scuole**

L'intervento dello psicologo nella scuola, inserito nel PTOF e visionabile prima dell'iscrizione, è quindi dato per conosciuto ed approvato dai genitori, salvo indisponibilità formalmente dichiarata. Nel caso in cui la scuola abbia aderito al progetto in un secondo momento, i genitori verranno informati tramite circolare.

Tale intervento può configurarsi a tre livelli: individuale, di gruppo e di sistema.

### **Art. 3**

#### **Intervento individuale (per gli alunni delle scuole di II grado)**

Gli interventi di tipo individuale sono subordinati al consenso di chi ne detiene la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le attività “**non ordinarie**”; per quanto invece attiene alle attività “**ordinarie**” queste possono essere svolte anche in assenza di esplicito consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Sono senz'altro da definire non ordinarie le prestazioni che richiedono un trattamento che si prolunghi (prevedibilmente) nel tempo anche se si tratti di intervento di sostegno e consulenza e non di psicoterapia. Può invece essere considerata ordinaria soltanto una semplice singola seduta di osservazione del minore, fatta nel suo precipuo e specifico interesse.

In virtù di quanto stabilito si può quindi ritenere che le attività di sportello istituite presso le scuole secondarie di primo grado non necessitano dell'esplicito consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale **per il primo incontro con il minore.**

#### **Art. 4**

##### **Interventi di Osservazione partecipata nelle classi**

Gli interventi rivolti al gruppo si caratterizzano per avere come oggetto il gruppo inteso nella sua totalità. Per tali attività, che quindi propriamente si definiscono “di gruppo”, non è necessario il consenso esplicito di chi detiene la responsabilità genitoriale.

#### **Art. 5**

##### **La comunicazione**

I docenti daranno comunque comunicazione in merito al tipo di intervento da loro richiesto o concordato fra genitori, insegnanti e specialista e restituzione scritta o orale, secondo come concordato.

#### **Art. 6**

##### **Gli interventi in gruppo**

Per tutti quegli interventi, invece, “**in gruppo**”, da attivarsi cioè in classe ma che hanno come scopo l’osservazione del singolo/i bambino/i nel contesto scolastico e nella relazione con gli altri bambini è **sempre obbligatorio il consenso di chi ne detiene la responsabilità genitoriale.** Questo secondo tipo di intervento prevede la comunicazione a tutti i genitori di un intervento in classe mirato all’osservazione di un singolo caso, comunicazione che **non deve in alcun modo fare riferimento al bambino per il quale è attivato il servizio,** inoltre non prevede restituzione alcuna ai genitori dei bambini non destinatari dell’intervento.

#### **Art. 7**

##### **Intervento al sistema scuola**

A livello del sistema scuola, rapporto con insegnanti, dirigente e personale ATA, collaborazione per la stesura di progetti, valutazione Stress Lavoro Correlato etc...rappresentando la scuola sia il committente che il destinatario degli interventi, e vista la peculiare specifica di un intervento che non prevede il focus dell'azione sui singoli individui, non è necessario il consenso dei genitori.